

UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS 50/2016

Approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 5 del 28/02/2022

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'articolo 113, del d.lgs 18.4.2016, n. 50 e sulla base della contrattazione decentrata, i criteri e le modalità per la costituzione e la ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dal personale dell'Unione, per la realizzazione dei lavori pubblici e per la fornitura di beni e servizi.

Articolo 2

Ripartizione del fondo per funzioni tecniche

L'80% del fondo è ripartito, per ciascuna opera o fornitura, tra i funzionari dell'Ente che svolgono le funzioni tecniche previste al successivo art. 3, per l'attuazione degli interventi programmati dall'Ente, nel rispetto dei tempi prestabiliti.

Il restante 20% del fondo è destinato all'acquisto da parte dell'Unione, di beni strumentali e di tecnologie, funzionali a progetti di innovazione, anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie ed alle strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse sarà utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della l. 196/1997 e per la partecipazione del personale a corsi di qualificazione di aggiornamento professionale.

Articolo 3

Funzioni tecniche

Il fondo per le funzioni tecniche è destinato, sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento, a tutti i dipendenti dell'Unione coinvolti nei procedimenti per la realizzazione dei lavori pubblici o per l'acquisizione di servizi e forniture.

I compensi vengono riconosciuti per lavori come definiti dal d.lgs. 50/2016, compresi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo e riqualificazione urbana, previsti negli atti di programmazione dell'Unione e dei Comuni aderenti.

Il fondo è destinato:

- a) al responsabile unico del procedimento (R.U.P.) per lo svolgimento dei compiti previsti dall'art.4, lettera a) dell'art.31 del d.lgs. 50/2016 e delle linee guida n.3, approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazioni n. 1096 del 26.10.2016 e n.56 del 19.4.2017.

Il RUP, oltre ai compiti specificatamente previste da altre disposizione del Codice dei Contratti, svolge tutte le funzioni previste dall'art. 31 del D. lgs. n. 50/2016 ed in particolare:

- formulare proposte e fornire dati ed informazioni al fine della predisposizione dei programmi triennali dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali
- conferisce incarichi professionali per la redazione dei progetti, per la direzione e la con-

tabilità dei lavori, per la redazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo tecnico amministrativo

- valuta e valida i progetti e predisporre le proposte di delibere per la loro approvazione
 - predispone e controlla le procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici
 - supervisiona e controlla l'esecuzione dei lavori
 - affida, supervisiona e controlla l'acquisizione di beni e servizi;
- b) alla individuazione dei funzionari da incaricare per la progettazione, direzione dei lavori, contabilità, collaudo o della certificazione della regolare esecuzione dei lavori;
- c) alla costituzione del gruppo di lavoro, costituito da uno o da più funzionari dell'Unione, che collaborano con il R.U.P. per lo svolgimento materiale e/o tecnico e/o amministrativo delle funzioni di cui al precedente punto a).

Le funzioni di R.U.P., e di funzionario incaricato della progettazione, direzione dei lavori, contabilità, collaudo o certificazione di regolare esecuzione, oltre che la costituzione dei gruppi di lavoro, sono assegnate, per ogni singolo lavoro, fornitura di beni, o di servizi, con determinazione del Responsabile dell'Area competente, secondo criteri di competenza, e di rotazione.

Articolo 4

Quantificazione e graduazione del fondo incentivante le funzioni tecniche per la realizzazione di lavori pubblici e per la fornitura di beni e servizi

La percentuale del fondo incentivante le funzioni tecniche per la realizzazione di lavori pubblici, sarà graduata sull'importo a base d'asta dei lavori, come di seguito indicato:

- a) lavori e forniture con importo fino ad Euro 150.000,00: percentuale del 2%
- b) lavori e forniture con importo fino ad Euro 300.000,00 : percentuale dell'1,8%
- c) lavori e forniture con importo fino ad Euro 500.000,00: percentuale del 1,5%
- d) lavori e forniture con importo superiore ad Euro 500.000,00: percentuale del 1,4%

La percentuale del fondo incentivante relativa alla fornitura di beni e servizi, sarà graduata sull'importo a base d'asta della fornitura, come di seguito indicato:

- a) forniture con importo fino ad Euro 40.000,00: percentuale del 0%
- b) forniture con importo fino ad Euro 150.000,00: percentuale del 2%
- c) lavori e forniture con importo fino ad Euro 300.000,00 : percentuale dell'1,8%
- d) lavori e forniture con importo fino ad Euro 500.000,00: percentuale del 1,5%
- e) lavori e forniture con importo superiore ad Euro 500.000,00: percentuale del 1,4%

Nel caso di forniture di beni e servizi il fondo incentivante sarà riconosciuto solo nel caso venga svolta una gara o una procedura comparativa o nel caso che l'acquisto sia effettuato mediante enti convenzionati quali CONSIP, MEPA, ecc.

L'importo dell'incentivo per funzioni tecniche sarà inserito nel quadro economico di spesa dei singoli lavori e forniture.

Qualora l'organico delle aree risulti inadeguato per l'attuazione degli interventi programmati i responsabili di Area possono conferire, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, per singoli lavori e forniture, incarichi di supporto al R.U.P. a soggetti aventi le specifiche competenze di carat-

tere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali, i cui costi non saranno compresi nel fondo incentivante le funzioni tecniche, ma saranno inseriti separatamente nel quadro economico di spesa dei singoli lavori e forniture.

In tal caso la percentuale del fondo incentivante le funzioni tecniche dei dipendenti dell'Ente, per la realizzazione di lavori pubblici, sarà graduata sull'importo a base d'asta dei lavori, come di seguito indicato:

- a) lavori e forniture con importo fino ad Euro 150.000,00: percentuale del 1.5%
- b) lavori e forniture con importo fino a Euro 300.000,00: percentuale dell'1%
- c) lavori e forniture con importo fino a Euro 500.000,00: percentuale dello 0,90%
- d) lavori e forniture con importo superiore a Euro 500.000,00: percentuale dello 0,80%

La percentuale del fondo incentivante relativa alla fornitura di beni e servizi, sarà invece graduata sull'importo a base d'asta della fornitura, come di seguito indicato:

- a) forniture con importo fino ad Euro 40.000,00: percentuale del 0%
- b) forniture con importo fino ad Euro 150.000,00: percentuale del 1.5%
- c) lavori e forniture con importo fino ad Euro 300.000,00 : percentuale dell' 1%
- d) lavori e forniture con importo fino ad Euro 500.000,00: percentuale del 0,90%
- e) lavori e forniture con importo superiore ad Euro 500.000,00: percentuale del 0,80%.

Le percentuali indicate nei due precedenti capoversi sono da intendersi sperimentali fino al 31/12/2022, ma diventano definitive se non vi sarà altra eventuale deliberazione di modifica da parte della Giunta.

Articolo 5

Ripartizione e liquidazione del fondo incentivante le funzioni tecniche

La ripartizione del fondo per le funzioni tecniche, svolte dai funzionari dell'Ente, sarà effettuata sulla base delle percentuali di seguito indicate:

- Responsabile unico del procedimento: 50%
- Progettazione, direzione lavori, contabilità, collaudo o certificato di regolare esecuzione: 15%
- Gruppo di lavoro: 35%

Qualora una o più delle predette attività non sia effettuata, la relativa percentuale sarà suddivisa proporzionalmente tra le restanti attività svolte.

Gli importi del fondo incentivi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali, assistenziali, nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Ente.

L'importo massimo individuale del compenso incentivante di cui al presente regolamento, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente, non può superare per ciascuna annualità e per ciascun dipendente, l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

La liquidazione del fondo avverrà in due tranches:

Lavori:

- Acconto del 50% dopo l'avvenuta approvazione di tutte le fasi progettuali
- Saldo del 50% dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori o del certificato di collaudo e ove richiesto, della rendicontazione dei lavori

Fornitura di beni e servizi

- Acconto del 50% dopo l'avvenuta aggiudicazione della fornitura
- Saldo del 50% dopo l'avvenuta e regolare esecuzione della fornitura

Art.6

Programmazione delle funzioni tecniche

Viene stabilito che entro 15 giorni dalla data di approvazione dei bilanci preventivi dell'Unione e dei Comuni aderenti, sarà concordato tra il responsabili delle Aree interessate e la Giunta dell'Unione, un crono programma per la realizzazione delle singole fasi dei lavori e delle forniture, coerentemente con le tempistiche previste dalla legge e dalla restante normativa vigente in materia, che dovrà indicare:

- Le date di conferimento degli incarichi professionali
- le date di validazione e di approvazione dei progetti
- la data di aggiudicazione dei lavori
- le date di inizio e di ultimazione dei lavori
- la data del collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori
- le date di aggiudicazione delle forniture
- la data di consegna e di verifica della regolarità delle forniture

Analogamente, entro 15 giorni dalla data di approvazione dell'elenco annuale dei P.M.O. sarà concordata tra i responsabili delle aree interessate e la Giunta dell'Unione, un crono programma per la realizzazione dei singoli interventi

I crono programmi saranno aggiornati dai responsabili delle Aree interessate, e sottoposti alla verifica della giunta ogni 15 giorni, utilizzando i prospetti allegati (allegati n.1 e 2).

Nel caso si verificano ritardi nei tempi concordati, i Responsabili delle Aree interessate dovranno indicarne le cause o i motivi attendibili, anche per iscritto se richiesto dalla Giunta, fatte salve, comunque, eventuali responsabilità personali e provvedimenti conseguenti, coerentemente con la normativa vigente in materia.

Il RUP non risponde dei ritardi nell'attuazione dei cronoprogrammi, nei seguenti casi:

- sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'articolo 106, comma 1, lettere a), b), c), d) e e) del d.lgs. 50/2016;
- sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, a eventi estranei alla volontà della stazione appaltante, o ad altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
- ritardi imputabili esclusivamente all'appaltatore e a professionisti, soggetti a penali per

ritardo.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore nella data di approvazione dello stesso da parte della Giunta, specificando che si applica il vecchio Regolamento vigente soltanto per quelle fasi procedurali di cui al precedente art. 3, intese singolarmente, ma non ancora concluse alla data di cui sopra, mediante apposito provvedimento conclusivo di una determinata fase procedurale.